



PROCEDIMENTO TRIBUTARIO. COMPETENZA E GIURISDIZIONE.

CASS. CIV., SEZ. UN., 14 MARZO 2011, N. 5928.

Rientrano nella giurisdizione tributaria le controversie relative al provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito avente natura tributaria.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo	- Primo Presidente Agg. -
Dott. TRIOLA Roberto	- Presidente di Sezione -
Dott. MERONE Antonio	- Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi	- Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio	- Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi	- Consigliere -
Dott. PETTITI Stefano	- Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco	- Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA E.TR. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po 2, presso l'avv. Paolo Canonaco, rappresentata e difesa dagli avv.ti MORETTI AMEDEO e Marco Fiertler giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -

contro

G.B., in proprio e nella qualità di Amministratore Unico della G.I.R. di Galante Bruno & C. s.n.c.;

- intimato -

Per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria,



Sezione 2^a, R.G. n. 77/2010, promosso da G.B., in proprio e nella qualità di Amministratore Unico della G.I.R. di Galante Bruno & C. s.n.c., avverso il provvedimento di diniego della richiesta rateizzazione del carico tributario D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 19;

Udito l'avv. Marco Fiertler per la società ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2011 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

Letta la relazione scritta del P.G. che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, G.B., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società G.I.R. di Galante Bruno & C. s.n.c., ha impugnato il provvedimento con il quale la Equitalia E.Tr. S.p.A. aveva rigettato la sua istanza di rateazione del carico tributario portato da alcune cartelle di pagamento. La S.p.A. Equitalia, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito ed ha successivamente proposto a queste Sezioni Unite della Corte di Cassazione ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., illustrato anche con memoria, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. 1 contribuente non si è costituito.

MOTIVAZIONE

1. La società ricorrente ha sostenuto che quello attivato dall'istanza di rateazione costituisce un vero e proprio procedimento amministrativo, nell'ambito del quale la concessione della dilazione di pagamento dipende dal positivo esercizio di un potere squisitamente discrezionale, al cui cospetto il richiedente non vanta che un mero interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo. Le Commissioni Tributarie, invece, in base alla legge, possono intervenire soltanto in caso di controversie in materia di imposte o tasse e, dunque, in ipotesi totalmente diverse da quella in questione. Si tratta, invero, di una controversia in cui il contribuente non contesta il proprio debito, ma si limita a richiederne una rateizzazione che non è mm qualificabile come agevolazione capace di radicare, sotto tale profilo, la giurisdizione del giudice tributario.

2. Il ricorso non è fondato.

3. Nel caso di specie lo stesso ricorrente prospetta che il provvedimento in discussione concerneva la richiesta di rateizzazione di un "carico tributario".

4. La norma che prevede il provvedimento in discussione, definisce la rateizzazione un "beneficio", soggetto a decadenza, come ogni altra "agevolazione fiscale", in caso di



inadempimento alle regole che ne disciplinano la concessione (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, comma 3, lett. a)).

5. La stessa norma, non a caso collocata nel Capo II del Titolo I del citato decreto "Riscossione mediante ruoli", prevede che la rateizzazione concerna "la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo", una fase che precede l'esecuzione forzata (prevista nel Capo II del Titolo II del predetto decreto), l'unica che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, escluda dalla giurisdizione tributaria, allorchè si tratti di controversie concernenti tributi di ogni genere e specie, comunque denominati.

6. Queste Sezioni Unite, in controversia analoga a quella che qui si discute, hanno già avuto modo di affermare la giurisdizione del giudice tributario, ricordando che a seguito della riforma di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 12, tale giurisdizione si estende ormai a qualunque controversia in materia di imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull'an il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso. Nella richiamata ordinanza si afferma che la domanda di rateizzazione implica "una questione sulla spettanza o meno di un'agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell'esecuzione vera e propria": sicchè anche l'impugnazione del diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce...

una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Provinciali e Regionali" (ord.n. 20781 del 2010).

7. Il Collegio condivide e ribadisce le considerazioni svolte nella richiamata ordinanza., in quanto, anche a prescindere dal concetto di "agevolazione", è fuor di dubbio che la controversia riguarda la fase della riscossione (e non dell'esecuzione) del tributo, concernendo in particolare una "modalità" di riscossione che la legge predispone per l'ipotesi di contribuenti che si trovino in determinate condizioni economicamente "sensibili".

8. Va, pertanto, confermato che la causa contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie espressamente ne ricorso la società ricorrente dichiara che abbia, natura tributaria, rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

9. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice tributario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2011